

FINANZIARIA 2007 – Legge 296/2006

1) IRPEF 2007

• **Scaglioni ed aliquote – art. 1 comma 6**

I nuovi scaglioni di reddito e aliquote Irpef previsti dalla Finanziaria 2007 (modelli 730/2008 e Unico 2008) sono i seguenti:

| reddito annuo (espresso in Euro) | aliquota da applicare |
|---|------------------------------|
| Fino a 15.000,00 | 23% |
| da 15.001,00 a 28.000,00 | 27% |
| da 28.001,00 a 55.000,00 | 38% |
| da 55.001,00 a 75.000,00 | 41% |
| Oltre 75.000,00 | 43% |

Viene confermata la scomparsa, con effetto dal 2007, delle deduzioni per la no tax area e delle deduzioni per i carichi familiari, cosiddetta no tax family.

Ritornano, invece, le detrazioni d'imposta per il coniuge e gli altri familiari a carico, così come le detrazioni per le categorie di reddito dal lavoro (comma 7).

• **Destinazione del 5% – comma 1234**

Anche per l'anno finanziario 2007 viene prevista la possibilità di destinare il 5% dell'IRPEF alle seguenti finalità:

- sostegno delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale (APS)
- associazioni riconosciute che svolgano determinate attività;
- finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- finanziamento della ricerca sanitaria.

• **Assegni familiari – comma 11**

La Finanziaria per il 2007 modifica la misura e le modalità di determinazione degli assegni per il nucleo familiare: le novità principali riguardano le situazioni indicate nelle tabelle 11 e 12 dell'Inps, accorpate in un'unica tabella.

• **Detrazioni 19% - comma 319**

La Finanziaria 2007 introduce detrazioni Irpef al 19% per le spese sostenute per:

- collaboratrici familiari: chi ha un reddito annuo complessivo che non supera i 40.000 € potrà detrarre dall'Irpef nella misura del 19% le spese sostenute per colf o badanti per un

- importo annuo non superiore a 2.100 €; tale detrazione si somma alla possibilità per il contribuente di dedurre i contributi versati per la colf fino ad un massimo di € 1.549,37;
- attività sportive: sono deducibili al 19% le spese per iscrizioni annuali e abbonamenti dei ragazzi tra i 5 e i 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine e strutture sportive, fino ad una spesa massima di € 210;
 - casa in affitto: i soggetti titolari di contratti di locazione relativi all'abitazione principale e stipulati in base alla legge 431/1998 (contratti concordati) hanno la possibilità di usufruire di particolari detrazioni;
 - studenti universitari "fuori sede": chi stipula o rinnova un contratto di locazione nel comune diverso da quello in cui risiede ed in cui ha sede l'Università ha diritto ad uno sconto per un importo non superiore a 2.633 €;
 - lavoratori dipendenti "fuori sede": i lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in quelli limitrofi, distanti almeno 100 Km dal precedente e fuori dalla propria Regione, e titolari di contratto di locazione per abitazione principale hanno diritto ad una detrazione speciale per i primi 3 anni;

• ***Addizionali Comunali – commi da 142 a 144***

La Finanziaria 2007 sblocca le delibere degli enti locali che erano rimaste congelate per 4 anni: i Comuni hanno la facoltà di aumentare le addizionali comunali dallo 0,5% allo 0,8%, senza più alcun tetto massimo annuale. Sempre a partire dal 2007, il versamento dell'addizionale avverrà a favore dei singoli Comuni, mediante istituzione di appositi codice tributo.

• ***Detrazioni al 36% - Ristrutturazioni casa – commi 387 e 388***

Viene prorogato per il 2007 lo sconto Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia, da ripartire obbligatoriamente in 10 anni (salvo nel caso di contribuenti anziani, i quali possono optare per periodi più brevi).

Le condizioni per usufruire dello sconto sono le seguenti:

- nella fattura relativa alla ristrutturazione deve essere evidenziato il costo relativo alla manodopera
- deve essere stata espletata la procedura di comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara ad all'Azienda sanitaria locale
- il limite massimo su cui calcolare la detrazione è pari a 48.000 € per ogni abitazione.

Viene prorogata al 2007 anche l'Iva al 10% per le prestazioni di servizi rese nell'ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata; l'agevolazione compete a condizione che il costo della manodopera sia indicato separatamente in fattura;

• ***Rendita "prima casa"***

L'Irpef per il 2007 verrà calcolata sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, inclusa la rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad uso "prima casa" e relative pertinenze.

• ***Bonus energia – investimenti per il risparmio energetico – commi da 344 a 352***

In materia di investimenti per il risparmio energetico sono previsti sconti per l'installazione di pannelli solari o infissi e per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento o altri elettrodomestici, quali televisori digitali, sostituzione di frigoriferi e congelatori (detraibilità della spesa dal 20% al 55% e limiti massimi di spesa in relazione al tipo di investimento).

Si resta in attesa dei decreti attuativi.

• **Autovetture – rincarato bollo e premi per rottamazione o sostituzione – commi da 321 a 323**

Bollo auto

A decorrere dai pagamenti dovuti a gennaio 2007, entrano in vigore sia gli incrementi per motocicli varati con il decreto legge 262/2006, sia quelli approvati con la Finanziaria . Le nuove indicazioni relative alla autovetture sono le seguenti:

| Tipologia Autovettura | Kw | Tariffa base in Euro per ogni Kw |
|-----------------------|------------|----------------------------------|
| Euro 0 | Fino a 100 | 3,00 |
| | Da 101 | 4,50 |
| Euro 1 | Fino a 100 | 2,90 |
| | Da 101 | 4,35 |
| Euro 2 | Fino a 100 | 2,80 |
| | Da 101 | 4,20 |
| Euro 3 | Fino a 100 | 2,70 |
| | Da 101 | 4,05 |
| Euro 4 | Fino a 100 | 2,58 |
| | Da 101 | 3,87 |

Agevolazioni per rottamazioni/sostituzioni auto – commi da 224 a 241

Per l'acquisto di veicoli Euro 4 o Euro 5 con contratto stipulato dal 3 ottobre 2006, è riconosciuto un bonus di 800 € e l'esenzione del bollo (2 o 3 anni a seconda dei casi) a condizione che venga contestualmente avviata a demolizione altra vettura Euro zero o Euro 1.

Viene, inoltre, riconosciuto un contributo di 1.500 € per l'acquisto di una vettura o autocarro (peso fino a 3.5 tonnellate) omologati dal costruttore per la circolazione su strada con alimentazione elettrica, a gas metano o Gpl, idrogeno, anche in modo non esclusivo.

2) Successioni e donazioni – commi da 77 a 79

La Finanziaria apporta significative modifiche alle imposte di successione e donazione, oltre che sulle imposte ipotecaria e catastale.

Di seguito si riportano i principali casi esemplificativi:

| Soggetti | Imposta successione/donazione | Imposta ipotecaria | Imposta catastale |
|--|--|--|--|
| Coniuge e parenti in linea diretta | 4% sul valore netto (con franchigia di 1.000.000 € per ogni beneficiario) | 2% sul valore catastale degli immobili in oggetto (oppure 168 € si tratta di prima casa per uno dei beneficiari) | 2% sul valore catastale degli immobili in oggetto (oppure 168 € si tratta di prima casa per uno dei beneficiari) |
| Fratelli e sorelle | 6 % sul valore netto (con franchigia di 1.000.000 € per ogni beneficiario) | | |
| Altri parenti fino al 4° , affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° | 6 % sul valore netto (senza franchigia) | | |
| Altri soggetti | 8 % sul valore netto (senza franchigia) | | |

3) Scadenze dichiarazioni – collegato fiscale L.262/2006

Il modello UNICO 2007 redditi 2006 dovrà essere inviato dagli intermediari entro il **31 luglio 2007** e non più 31 ottobre;

Le imposte relative al saldo dovuto per l'anno 2006 ed acconto 2007 scade il

- o 16 giugno 2007 (e non più il 20 giugno 2007) oppure entro il
- o 16 luglio 2007 (e non più il 20 luglio 2007) con l'aggravio dello 0,40%;

Il modello 730/2007 dovrà essere presentata al CAF o altri intermediari entro il **31 maggio 2007**.

Versamento 1° acconto ICI entro il

- o 16 giugno 2007 (e non più il 20 giugno 2007)
- o saldo entro il 16 dicembre 2007 (e non più il 20 dicembre 2007)

Comunicazione dati annuali IVA anno 2006: la scadenza è fissata come di consueto al **28 febbraio 2007**; ancorché tale comunicazione non ha natura dichiarativa, è stabilito con il collegato che le inesattezze che dovessero riscontrarsi tra la comunicazione dei dati IVA al 28 febbraio e quelle risultanti dalla dichiarazione IVA annuale saranno sanzionate con l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 11 del Dlg. 471/97 (minimo 258,00 massimo 2.065,00 euro)

E' stato stabilito il ripristino della trasmissione degli elenchi clienti/fornitori con scadenza **al 30 aprile 2007** relativi alle movimentazioni 2006.

Modello F24 On line - collegato fiscale L.262/2006

Dal 1 gennaio 2007 i titolari di partita Iva devono effettuare i pagamenti di imposte, tasse e contributi con modello F24 on line.

I non titolari di partita IVA possono continuare ad effettuare i pagamenti con modello cartaceo in banca, posta o concessionari della riscossione.

4) Cessioni immobiliari – comma 309

La Finanziaria 2007 amplia i casi applicazione del sistema cosiddetto “prezzo-valore”¹, in base al quale la tassazione (ai fini dell’imposta di registro, catastale ed ipotecaria) si opera sulla rendita catastale rivalutata e non sul prezzo del contratto.

Il sistema in oggetto si applica nei casi in cui si tratta di una compravendita di immobile soggetta ad imposta di registro – acquirente persona fisica che non agisce nell’esercizio d’impresa – indipendentemente dalla natura del venditore, il quale può essere

- persona fisica;
- soggetto diverso dalla persona fisica che non agisce in ambito Iva (ad esempio società semplici, associazioni, fondazioni, etc.);
- soggetto Iva che effettua la cessione in regime di “Iva esente”, con applicazione dell’imposta di registro in modo proporzionale (esempio, il costruttore che cede immobile dopo 4 anni dall’ultimazione o la cessione da parte di impresa non costruttrice).

Nei rogiti per le vendite in cui intervengono mediatori, è necessario indicare, oltre ai dati anagrafici degli stessi, anche il numero di iscrizione al ruolo e della Camera di Commercio; in mancanza, il notaio dovrà effettuare apposita comunicazione all’Agenzia Entrate.

Si sottolinea che sono stati posti nuovi obblighi a carico dei mediatori immobiliari. E’ stata prevista, infatti, la loro responsabilità solidale per la registrazione e per il pagamento dell’imposta di registro con l’acquirente nei seguenti atti:

- preliminari di compravendita immobiliare (registrazione entro 20 giorni);
 - preliminari di affitto di immobili (registrazione entro 30 giorni);
 - contratti di locazione immobiliare (registrazione entro 30 giorni);
- stipulati grazie all’attività del mediatore stesso.

Di seguito si riporta il regime applicabile ad alcuni tipi di transazione.

¹ Si ricorda che con la Manovra d’estate, nelle cessioni di immobili abitativi da parte di soggetti non persone fisiche che non possiedono partita Iva (società semplici, associazioni, fondazioni, etc.) e soggetti Iva che effettuano cessioni in regime di esenzione Iva, l’acquirente può chiedere, con dichiarazione resa al notaio e recepita in atto, che l’imponibile ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale sia costituito dal valore catastale, indipendentemente dal valore indicato in atto. Quando l’acquirente si avvale di tale facoltà, gli oneri notarili, da calcolarsi sulla base del valore in atto, sono ridotti ora del 30%. I contribuenti che scelgono questa opzione sono esclusi dai controlli effettuati in tema di imposte dirette e di registro.

Si ricorda, inoltre, che l’imposta sostitutiva sulla plusvalenza realizzata dalle persone fisiche nella compravendita immobiliare per immobili posseduti da non più di 5 anni è passata dal 12,5% al 20%.

| <i>Tipo di operazione</i> | <i>Caratteristiche del cedente</i> | <i>Caratteristiche acquirente</i> | <i>Regime Iva</i> | <i>Imposta di registro</i> | <i>Imposte ipotecarie e catastali</i> |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|
| Cessione di fabbricati abitativi | Imprese costruttrici o che hanno effettuato interventi - entro 4 anni dalla ultimazione o dall'intervento | Chiunque | 4% (prima casa) 10% (seconda casa) 20% (lusso) | 168 € | 168 + 168 € |
| | Imprese costruttrici o che hanno effettuato interventi - entro 4 anni dalla ultimazione o dall'intervento a condizione che siano state locate contratto non inferiore a 4 anni secondo edilizia convenzionata | Chiunque | 4% (prima casa) 10% (seconda casa) | 168 € | 168 + 168 € |

5) Locazioni di fabbricati abitativi

La disciplina delle locazioni è stata innovata; di seguito alcuni casi applicativi.

| <i>Tipo di operazione</i> | <i>Caratteristiche locatore</i> | <i>Caratteristiche conduttore</i> | <i>Regime Iva</i> | <i>Imposta di registro</i> |
|---|---|---|-------------------|----------------------------|
| Locazione e leasing di fabbricati abitativi | Titolare di partita Iva | Sia privato che soggetto Iva | Esenti | 2% |
| | Imprese costruttrici o che hanno effettuato interventi - entro 4 anni dalla ultimazione o dall'intervento | Locazioni di fabbricati abitativi in attuazione di piani edilizia convenzionata entro 4 anni da ultimazione o intervento con contratto non inferiore a 4 anni | 10% | 2% |

6) Trattamento di fine rapporto (TFR) – commi da 749 a 766

I fondi pensione sono uno strumento di raccolta ed investimento del risparmio previdenziale; l'obiettivo che tali fondi si prefiggono è quello di assicurare a chi aderisce al fondo un miglior livello di copertura previdenziale al momento del pensionamento, mediante l'erogazione di trattamenti complementari a quelli del sistema pubblico obbligatorio.

Dal 1° gennaio 2007 il Tfr potrà essere conferito ai fondi pensione; i lavoratori dipendenti del settore privato dovranno decidere entro 6 mesi cosa fare del proprio Tfr.

Il Tfr già maturato al 31/12/2006 rimarrà in azienda e continuerà ad essere rivalutato ogni anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.

Gli obblighi di informativa in capo al datore di lavoro nei confronti dei dipendenti sono i seguenti:

- fornire adeguate informazioni sulle diverse possibilità di scelta (adempimento da espletare nel dicembre 2006 o al momento dell'assunzione),
- 30 giorni prima della scadenza dei 6 mesi (entro il 31 maggio 2007) informare il lavoratore sulla destinazione delle somme accantonate a titolo di Tfr nel caso in cui egli non dovesse manifestare alcuna volontà. Chi non esprime alcuna volontà destina automaticamente l'intero Tfr futuro al fondo pensione previsto dal contratto collettivo o individuato con accordo aziendale.

Nel caso delle aziende con almeno 50 dipendenti, se i dipendenti optano per destinare il Tfr all'azienda, quest'ultima sarà obbligata a destinarlo al Fondo di Stato gestito dall'Inps.

7) Rapporto di lavoro – commi da 1180 a 1185

Comunicazioni ed assunzioni

La comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro deve essere eseguita il giorno prima dell'inizio del rapporto di lavoro stesso (anche se festivo) avvalendosi di sistema che certifichi la data certa di trasmissione. Non è prevista la possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso.

Le variazioni del rapporto di lavoro (ad esempio proroga del contratto a tempo determinato, etc.) devono essere effettuate entro 5 giorni successivi all'evento.

L'assunzione di lavoratore straniero non devono essere più comunicate entro 48 ore alle autorità di pubblica sicurezza, ma vige l'obbligo di comunicazione entro i 5 giorni.

Gli obblighi di comunicazione al Centro per l'impiego.

A decorrere dal 1/1/2007, deve essere comunicato al Centro per l'impiego, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'instaurazione di un rapporto di:

- lavoro subordinato;
- collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto;
- socio lavoratore di cooperativa;
- associato in partecipazione con apporto lavorativo;
- tirocinio di formazione ed orientamento (o altra esperienza lavorativa assimilata).

Il contenuto della comunicazione

Nella comunicazione devono essere indicati:

- i dati anagrafici del lavoratore;
- la data di assunzione;
- la data di cessazione, qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato;
- la tipologia contrattuale;
- la qualifica professionale;
- il trattamento economico e normativo applicato.

Il termine per effettuare la comunicazione

La comunicazione deve avvenire entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, anche se si tratta di un giorno festivo.

Solo in caso di urgenze connesse ad esigenze produttive, la comunicazione può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicazione preventiva, entro il giorno antecedente:

- delle generalità del lavoratore e del datore di lavoro;
- della data di inizio della prestazione.

Le modalità di effettuazione della comunicazione

La comunicazione deve essere effettuata con un mezzo in grado di fornire una documentazione avente data certa di trasmissione (ad esempio, raccomandata A/R, consegna diretta allo sportello del Centro competente, fax, posta elettronica certificata, trasmissione telematica con validazione temporale).

La comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro

A decorrere dall'1.1.2007, i datori di lavoro sono tenuti altresì a comunicare al Centro per l'impiego la cessazione dei suddetti rapporti di lavoro quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato e nel caso di i rapporti a tempo determinato, nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione.

La comunicazione deve essere effettuata entro i 5 giorni successivi alla cessazione.

Nuovi obblighi a carico del datore di lavoro.

La Finanziaria prevede le seguenti novità:

- estensione a tutti i datori di lavoro dell'obbligo di possedere il cosiddetto Documento unico di regolarità contributiva (Durc) per poter usufruire dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro; tale norma non è ancora applicativa.
- introduzione di nuove sanzioni in caso di violazione degli obblighi relativi alla tenuta dei libri matricola e libri paga; per l'omessa istituzione ed esibizione dei libri, la sanzione amministrativa varia da 4.000 a 12.000 €

8) Contributi previdenziali – commi da 768 a 791

La Finanziaria interviene sulle aliquote dei dipendenti, sia per i lavoratori che per i datori, sia su quelle degli autonomi.

Contributi lavoratori dipendenti

- per il lavoratore: l'incremento del contributo è pari allo 0,30%, quindi, l'aliquota arriva a 9,19%;
- per l'azienda: esonero del versamento del contributo del *Fondo di garanzia Tfr* dello 0,20%, esonero previsto per tutti i dipendenti nelle aziende con almeno 50 dipendenti, mentre per le aziende con meno di 50 dipendenti l'esonero avverrà solo in relazione ai dipendenti che hanno optato per il trasferimento del Tfr alle forme pensionistiche complementari.

Artigiani e commercianti

Per questa tipologia di lavoratori, l'aliquota del contributo diventa pari al 19,5%, anche se è previsto in Finanziaria che nel corso del 2008 possa essere innalzata fino al 20%.

Altri soggetti

Per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie né pensionati, la nuova aliquota è pari al 23,5% (compreso contributo assistenziale dello 050%, mentre nel 2006 l'aliquota era pari al 18,20-19,20%).

Per i soggetti iscritti in gestione separata e per i soggetti titolari di una pensione diretta l'aliquota contributiva diventa del 16%.

Resta fermo che, nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi e dei lavoratori "a progetto", i contributi dovuti sono ripartiti:

per 1/3, a carico del lavoratore;

per 2/3, a carico del committente.

Apprendisti

L'incremento più elevato a livello contributivo riguarda gli apprendisti: da un lato, sono stati ridotti i benefici contributivi per l'azienda, dall'altro, questi lavoratori sono stati equiparati ad altre categorie di lavoratori. In particolare,

- per il lavoratore: l'aumento è pari allo 0,30% e si arriva ad un'aliquota del 5,84%;
- per l'azienda: è stata abolita la marca settimanale (pari al 2006 ad € 2,98) per passare all'aliquota del 10% da applicare alla retribuzione imponibile; per le aziende fino a 9 dipendenti, l'innalzamento sarà graduale.

9) Condomini – commi 43

E' stata introdotta la ritenuta d'acconto del 4% sui corrispettivi dovuti dal condominio alle imprese appaltatrici di opere o servizi.

10) Le novità in materia di ICI – commi da 173 a 179

Tra le principali novità in materia di ICI si segnalano:

- l'introduzione dell'obbligo di indicare:
 - nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2007, l'ammontare dell'ICI dovuta per ciascun fabbricato per l'anno precedente;
 - nelle dichiarazioni dei redditi da presentare negli anni successivi, l'ammontare dell'ICI pagata per ciascun fabbricato ed i relativi dati identificativi degli immobili (indirizzo, estremi catastali completi);
- l'introduzione della presunzione in base alla quale, salvo prova contraria, costituisce abitazione principale a fini ICI quella di residenza anagrafica;
- la modifica da tre a cinque anni del termine entro il quale richiedere il rimborso dell'ICI indebitamente versata.

Per quanto riguarda la dichiarazione ICI, l'obbligo è stato soppresso unicamente nei casi in cui la variazione riguardi la cessione o l'acquisto della soggettività passiva dell'immobile, mentre la dichiarazione deve essere effettuata in tutti gli altri casi (ad esempio, voltura di diritti sull'immobile).

Sono stati ridefiniti i termini per l'accertamento ICI: il termine di decadenza dell'attività di verifica da parte del Comune è stato per il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere versato il tributo ovvero presentata la dichiarazione.

11) Studi di settore – commi da 13 a 27

La Finanziaria 2007 modifica ulteriormente la disciplina degli studi di settore.

Revisione ed aggiornamento degli studi di settore

Al fine di mantenere la rappresentatività rispetto alla realtà economica, gli studi di settore sono sottoposti a revisione al massimo ogni tre anni dalla data di entrata in vigore o da quella dell'ultima revisione.

Cause di esclusione dagli studi di settore

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che:

- hanno dichiarato ricavi o compensi superiori a 7,5 milioni di euro, ovvero al limite stabilito per ciascuno studio di settore;
- hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta;
- si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività.

In caso di cessazione dell'attività, l'esclusione dagli studi di settore è comunque subordinata al mancato riavvio della medesima attività da parte del contribuente entro sei mesi dalla cessazione. Inoltre, l'esclusione non opera quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

Le nuove cause di esclusione trovano applicazione a partire dal periodo d'imposta in corso all'1.1.2007, ad esclusione di quella relativa all'inizio/cessazione dell'attività che ha effetto dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2006.

Soggetti con periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi

È stata eliminata la causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore prima operante nei confronti dei soggetti con periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

La modifica ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1.1.2007.

Gli indicatori di normalità economica per i soggetti esclusi

Nei confronti dei soggetti esclusi dagli studi di settore sono individuati specifici indicatori di normalità economica idonei a rilevare la presenza di ricavi non dichiarati e/o di rapporti di lavoro irregolare.

Inoltre, in caso di cessazione dell'attività, di liquidazione ordinaria o di non normale svolgimento dell'attività, potrà essere richiesta la compilazione del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Il primo periodo di esercizio dell'attività per alcuni soggetti IRES

Nei confronti delle società di capitali residenti sono definiti – con riferimento al primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività – appositi indicatori di coerenza per l'individuazione dei requisiti minimi di continuità dell'attività stessa.

Tali indicatori – da applicare a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2006 – sono approvati entro il 28.2.2007 con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, anche per settori economicamente omogenei.

Nei confronti dei soggetti che risultano incoerenti, è programmata una specifica attività di controllo sulla base di appositi criteri selettivi.

Accertamento sulla base degli studi di settore

La nuova disciplina consente all'Amministrazione finanziaria di procedere all'accertamento sulla base degli studi di settore qualora "l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi".

Il Legislatore ha inteso, in tal modo, rafforzare la valenza presuntiva degli studi di settore, attribuendo allo scostamento natura di presunzione legale.

Al riguardo non è prevista una specifica decorrenza; il timore è che l'Agenzia delle Entrate consideri tale disposizione quale norma di natura procedimentale, in quanto tale applicabile retroattivamente già dal 2006.

Limiti all'attività di accertamento – Congruità e franchigia

Gli Uffici non possono procedere ad accertamento analitico-induttivo nei confronti dei contribuenti che dichiarano – anche a seguito di adeguamento – ricavi o compensi congrui e coerenti sulla base dei nuovi indicatori di coerenza, qualora l'ammontare delle attività non

dichiarate, con un massimo di 50.000,00 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati.

Viene, in tal modo, prevista una sorta di franchigia che limita l'attività di accertamento.

La disposizione in commento non trova applicazione qualora siano irrogabili le nuove sanzioni "maggiorate" previste nei casi di omessa o irregolare indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, ovvero di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.

Da ultimo, si osserva che, in caso di rettifica, gli Uffici devono evidenziare nella motivazione dell'atto le ragioni che portano a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente i ricavi/compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.

Sanzioni in caso di omessa o irregolare indicazione dei dati negli studi di settore.

Vengono inasprite le sanzioni amministrative ai fini delle imposte dirette, IVA e IRAP applicabili nei casi di omessa o irregolare indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.

La misura delle sanzioni minime e massime è elevata del 10%, a condizione che il maggior reddito d'impresa o di lavoro autonomo accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore sia superiore al 10% del reddito dichiarato.

12) Autoveicoli – comma 324

La Finanziaria 2007 ha differito dal 2006 al 2007 l'incremento del *fringe benefit* tassato in caso di uso promiscuo dell'auto aziendale da parte del lavoratore dipendente ovvero dell'amministratore.

A partire dal mese di gennaio 2007, pertanto, tale utilizzo dell'autovettura determina un compenso in natura pari alla percorrenza convenzionale di 7.500 Km calcolata sulle tariffe ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al lavoratore.

È invece confermata la retroattività al 2006 delle disposizioni in materia di deducibilità dei costi relativi alle auto aziendali.

Quindi, a partire dal periodo d'imposta in corso al 3.10.2006 (2006 per gli esercizi sociali coincidenti con l'anno solare), tali costi sono generalmente indeducibili.

Restano deducibili:

- il 100% dei costi relativi alle autovetture utilizzate come esclusivamente strumentali nell'attività propria dell'impresa ovvero adibite ad uso pubblico;
- i costi corrispondenti al reddito di lavoro tassato in capo al dipendente;
- l'80% dei costi relativi alle autovetture utilizzate dagli agenti e rappresentanti nel limite del costo di acquisto di 25.822,24 euro.

Per i professionisti la deducibilità è limitata ad un solo veicolo nella misura del 25%.

Per tali soggetti il limite alla rilevanza fiscale del costo di acquisto è di 18.075,99.

13) Società di comodo (non operative) – commi da 109 a 118

La Finanziaria 2007 ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina delle c.d. "società non operative", già oggetto di rivisitazione ad opera del DL 223/2006 (convertito nella L. 248/2006).

Tra le principali novità, si segnalano:

- a) la riduzione dei coefficienti da utilizzare per la determinazione dei ricavi minimi e del reddito minimo per i fabbricati a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti;
- b) l'introduzione di una specifica disciplina agevolativa per lo scioglimento o la trasformazione in società semplice delle società che risultino non operative per il periodo d'imposta in corso al 4.7.2006;
- c) la previsione esplicita di una "base imponibile" minima ai fini IRAP.

a) Fabbricati a destinazione abitativa

A seguito delle modifiche apportate dalla L. 296/2006, per i beni immobili a destinazione abitativa acquistati nell'esercizio e nei due precedenti, o rivalutati nel medesimo ambito temporale:

- la percentuale da applicare per la determinazione dei ricavi minimi scende dal 6% al 4% (di fatto, tornando alla misura "ante" DL 223/2006);
- la percentuale da applicare per calcolare il reddito minimo presunto scende dal 4,75% al 3% (anche in questo caso, tornando alla misura precedentemente vigente).

Per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10, inoltre, la percentuale da applicare per la determinazione dei ricavi minimi viene portata dal 6% al 5%.

b) Lo scioglimento agevolato e la trasformazione in società semplice

La Finanziaria 2007 ha previsto una specifica disciplina agevolativa per le società che risultino "non operative" per il periodo d'imposta in corso al 4.7.2006 e che deliberino, entro il 31.5.2007, lo scioglimento anticipato o la trasformazione in società semplice. In tali casi:

- sul reddito del periodo di liquidazione e sulle plusvalenze che emergono a seguito della trasformazione è applicata un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 25%;
- per i beni immobili, i redditi possono essere determinati utilizzando, in luogo del corrispettivo di cessione o del valore normale di assegnazione, il valore ottenuto attraverso l'applicazione dei moltiplicatori catastali;
- le assegnazioni ai soci di beni non sono considerate cessioni ai fini IVA e sono assoggettate ad imposta di registro proporzionale nella misura dell'1%.

c) La rilevanza del reddito minimo ai fini IRAP

La base imponibile IRAP deve risultare non inferiore al reddito minimo, aumentato:

- delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente;
- dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi;
- dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- degli interessi passivi.

14) Professionisti – comma 69

Relativamente ai professionisti, vengono modificate sia le regole di determinazione del reddito, sia le disposizioni in materia di tracciabilità dei compensi.

Determinazione del reddito da lavoro professionale

Nel dettaglio, vengono previste:

- la rilevanza delle plusvalenze e delle minusvalenze relative ai beni immobili strumentali (continuano tuttavia ad essere indeducibili le minusvalenze derivanti dalla destinazione di tali beni a finalità extra-professionali);
- la deducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi agli stessi immobili (limitatamente ai beni la cui acquisizione sia intervenuta nel periodo 1.1.2007–31.12.2009);
- la deducibilità, in misura pari all'80%, delle spese (es. quote di ammortamento, canoni di leasing, ecc.) relative agli impianti di telefonia fissa e mobile.

Per i professionisti la rilevanza fiscale del costo di acquisto per i veicoli è di 18.075,99 e la deducibilità è limitata ad un solo veicolo nella misura del 25%.

Tracciabilità dei compensi

Viene prorogata al 30.6.2008 l'applicazione della soglia di 1.000,00 euro, a partire dalla quale i professionisti devono riscuotere i propri compensi esclusivamente tramite strumenti finanziari tracciabili (es. assegno non trasferibile, bonifico, carta di credito, ecc.).

Pertanto, il suddetto obbligo di tracciabilità non scatta per importi unitari inferiori a:

- 1.000,00 euro, dal 12.8.2006 al 30.6.2008 (prima 30.6.2007);
- 500,00 euro, dall'1.7.2008 (prima 1.7.2007) al 30.6.2009 (prima 30.6.2008);
- 100,00 euro, dall'1.7.2009 (prima 1.7.2008).

Si ricorda che i professionisti sono tenuti ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali nell'ambito dell'attività professionale sui quali devono confluire le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali devono essere effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

15) Novità in materia di IVA – comma 30

Compensazioni

La legge Finanziaria 2007 ha subordinato la facoltà di compensare, nel modello F24, crediti fiscali e contributivi alla preventiva comunicazione di tale intento all'Amministrazione finanziaria.

I titolari di partita IVA che intendano effettuare la compensazione tra debiti e crediti d'imposta per un importo superiore a 10.000,00 euro devono infatti darne comunicazione, per via telematica, all'Amministrazione finanziaria, indicando l'importo della compensazione e la tipologia dei crediti oggetto di compensazione.

La comunicazione, da parte del contribuente, deve avvenire almeno 5 giorni prima dalla data in cui si intende effettuare la compensazione. Se l'Amministrazione finanziaria non comunica la propria eventuale opposizione alla compensazione entro il terzo giorno successivo a quello della comunicazione, opera il silenzio assenso, con la conseguenza che il contribuente potrà procedere liberamente alla compensazione.

Le modalità attuative di tale disposizione saranno definite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

La nuova disciplina non è quindi ancora applicabile.

Diventano reati l'omesso versamento Iva e l'indebita compensazione Iva, punite anche con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Reverse charge Iva nell'edilizia e responsabilità solidale – comma 44

Dal 1° gennaio 2007 debutta il sistema della *reverse charge* nel settore dell'edilizia².

Per le prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti di imprese di costruzione o che effettuano ristrutturazioni (individuate con codice attività sezione F della tabella - codici Atecofin da 45.11.0 a 45.50.0), il subappaltatore deve emettere la fattura senza addebito dell'imposta – indicando inapplicabilità Iva ai sensi art. 17 co 6 Dpr 633/1972 - (è escluso il bollo); il soggetto passivo che riceve la fattura (impresa edile) deve integrarla con l'indicazione dell'Iva e annota il documento sia nel registro delle fatture emesse (entro il mese di ricevimento) che in quello degli acquisti. La circolare 37/2006 chiarisce tale modalità di registrazione.

Se il prestatore in subappalto è in regime di franchigia Iva, il committente non deve applicare l'Iva sulla prestazione.

La corresponsabilità fiscale-contributiva

E' stata introdotta la responsabilità solidale a carico dell'appaltatore per le ritenute ed i contributi dovuti dal subappaltatore, nonché una sanzione amministrativa nel caso in cui il committente proceda al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore senza aver prima verificato che le ritenute ed i contributi dovuti concernenti l'opera o la fornitura siano stati effettivamente versati. La responsabilità solidale non può comunque eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

16) IRAP – commi da 266 a 269

In materia di IRAP, la legge Finanziaria 2007 prevede:

- l'introduzione di nuove deduzioni dalla base imponibile IRAP, a fronte dell'impiego di dipendenti a tempo indeterminato, al fine di diminuire l'incidenza degli oneri impropri sul costo del lavoro (c.d. "cuneo fiscale"); tali deduzioni sono fruibili in alternativa a quelle già esistenti;
- il "potenziamento" della deduzione per l'incremento della base occupazionale, nell'ipotesi dell'assunzione di lavoratrici donne in possesso di alcuni requisiti da destinare ad unità produttive ubicate in determinate aree svantaggiate;
- la proroga, anche per il periodo d'imposta in corso all'1.1.2006 (2006, per i soggetti "solari"), dell'aliquota IRAP dell'1,9% applicabile ai soggetti operanti nel settore agricolo, nonché alle cooperative di piccola pesca e ai loro consorzi;
- lo "sblocco" delle maggiorazioni delle aliquote IRAP, deliberate successivamente al 29.9.2002 e che non siano confermate delle aliquote in vigore per il 2002;
- la proroga, a regime, della disposizione che statuisce l'aumento automatico dell'aliquota d'imposta in quelle Regioni che, entro il 31 maggio, non abbiano adottato i provvedimenti necessari per il "ripianamento" dei disavanzi di gestione.

Le ulteriori deduzioni dalla base imponibile (c.d. riduzione del "cuneo fiscale")

Nel dettaglio, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, viene prevista la deducibilità dalla base imponibile IRAP:

- di un importo massimo pari a 5.000,00 euro, su base annua (per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,

² Il sistema indicato non si applica in presenza di società consortile che assume la funzione di coordinamento per la realizzazione dell'opera da parte delle imprese consorziate e nell'ipotesi in cui una cooperativa di secondo grado affidi l'esecuzione dei lavori ai soci.

Sardegna e Sicilia, l'importo massimo deducibile è elevato fino a 10.000,00 euro, su base annua);

- dell'importo complessivo dei contributi assistenziali e previdenziali (es. contributi INPS).

Per il 2007, la decorrenza delle deduzioni è prevista in modo "graduale".

Il limite massimo del beneficio per ogni dipendente

Viene peraltro previsto un limite massimo all'importo delle deduzioni (sia quelle già esistenti, sia quelle introdotte dalla Finanziaria 2007) fruibile con riferimento a ogni dipendente. In particolare, l'ammontare deducibile non può eccedere la somma:

- della retribuzione;
- degli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.

In relazione alla molteplicità delle novità intervenute sia con il collegato che con la Finanziaria 2007, Si invitano i Sigg. Clienti a rispettare rigorosamente le seguenti scadenze:

- 31 gennaio 2007 termine per la consegna di TUTTA la documentazione IVA e contabile relativa all'anno 2006 al fine di una corretta compilazione della comunicazione IVA annuale ed elenco Clienti/Fornitori
- per coloro che gestiscono direttamente la propria posizione fiscale la suddetta scadenza CON LA CONSEGNA DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE IN ORIGINALE è anche stabilita per il 31 gennaio 2007
- 31 marzo 2007 termine per la consegna della documentazione per coloro che intendono usufruire del servizio 730
- 10 – 14 aprile 2007 termine per la consegna della documentazione per coloro che presenteranno il MODELLO UNICO 2007

Non rispettando tali termini, si declina ogni responsabilità per la tempestiva esecuzione degli incarichi.

La Commissione Studi del Sindacato Ragionieri del Piemonte e Valle d'Aosta